

Codice della Strada: cosa cambia

30 Luglio 2010

Dopo un iter più che articolato il Senato, alla vigilia dell'esodo estivo, ha definitivamente approvato una nuova serie di modifiche a varie disposizioni del Codice della strada alcune delle quali destinate ad entrare in vigore dal prossimo 13 agosto (V. legge n. 120 del 29 luglio 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010, suppl. ord. n. 171).

Con riserva di svolgere un'analisi più approfondita del testo, si ritiene utile richiamare l'attenzione soprattutto sulle disposizioni relative alla guida dei veicoli adibiti al trasporto delle merci ed in particolare al rispetto dei tempi di guida e riposo, all'assunzione di alcool da parte dei conducenti, alla responsabilità del proprietario del veicolo se diverso dal conducente.

In tutti questi casi è previsto l'inasprimento delle attuali sanzioni ovvero l'inserimento di nuove sanzioni e responsabilità.

Si riportano di seguito le principali modifiche apportate al Codice della Strada

Art. 10 (C.d.S): trasporti e veicoli eccezionali

Sono definiti con precisione i casi in cui per i trasporti eccezionali è necessario l'intervento degli organi di polizia stradale in quanto il trasporto comporta la chiusura della strada con l'individuazione di itinerari alternativi. In queste ipotesi, peraltro, anche al fine di limitare l'impiego di personale di polizia alle situazioni in cui è strettamente necessario, si attribuisce agli stessi organi di polizia la facoltà di autorizzare, quando le circostanze lo consentano, l'esercizio di queste funzioni al personale della scorta tecnica. Viene in genere altresì rafforzata l'operatività della scorta tecnica in varie altre fattispecie..

Art. 100 (C.d.S): targhe

Viene introdotto il sistema della targa personale (per autoveicolo, motoveicolo e rimorchi): in pratica la targa non è più destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma è trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione del titolo. La singola targa, in ogni caso, non può essere abbinata a più di un veicolo.

Tale disposizione tuttavia è destinata ad entrare in vigore solo successivamente all'emanazione di un regolamento attuativo.

Art. 104 (C.d.S): circolazione macchine agricole (e operatrici)

L'autorizzazione alla circolazione delle macchine operatrici eccezionali avrà validità biennale anziché annuale. La norma si applica però alle richieste presentate dopo l'entrata in vigore della legge di modifica (che sconteranno il versamento in misura doppia dell'imposta di bollo e del pagamento dell'indennizzo).

Art. 142 (C.d.S): limiti di velocità

La modifica all'articolo 142 subordina la possibilità di elevare nelle autostrade il limite di velocità a 150 km/h alla presenza di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (i cosiddetti "tutor").

Per chi supererà il limite di velocità di oltre 40 Km/h, la sanzione varierà da 500 a 2000 euro, oltre alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Il superamento del limite di oltre 60 Km/h, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 779 a 3119 euro, oltre alla conferma della sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In entrambi i casi vi è anche la decurtazione dei punti attribuiti.

Artt. 174 e 178 (C.d.S):tempi di guida e riposo dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose

Entrambe le norme sono state modificate al fine di adeguarle non solo alle più recenti disposizioni comunitarie, ma anche nell'ottica di garantire una maggiore sicurezza della circolazione ed un effetto dissuasivo attraverso l'inasprimento delle sanzioni per la mancata osservanza sia dei tempi di guida che delle pause di riposo.

Peraltro si segnala che quando le suddette violazioni hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento CE n. 561/2006, la sanzione amministrativa sarà da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

Se le violazioni hanno durata superiore al 20 per cento per entrambi i casi la sanzione applicabile sarà da euro 400 a euro 1.600.

Ulteriori sanzioni saranno applicate in caso di mancato rispetto dei periodi di guida e riposo settimanali.

Il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo può comportare anche la decurtazione dei punti patente (eventualmente quella professionale) fino anche a - 10 punti.

Si ricorda infine che in tali casi l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è anche obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da dovuta.

Art. 180 (C.d.S): documenti di circolazione e di guida

Oltre al certificato di abilitazione professionale e al certificato di idoneità viene è aggiunto l'obbligo, per gli autisti, di portare con sé anche la carta di qualificazione del conducente, ovviamente ove prescritta.

Art. 186 e nuovo art. 186-bis (C.d.S): guida sotto l'influenza dell'alcool

Viene depenalizzata da ammenda a sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro.

Si sottolinea che viene introdotto il divieto di assumere sostanze alcoliche per i conducenti di veicoli per il trasporto di cose o persone con massa a pieno carico

superiore alle 3,5 tonnellate.

I conducenti che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate.

È prevista poi la revoca della patente di guida qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di veicoli con massa superiore a 3,5 t.

Art. 202 (C.d.S): pagamento in misura ridotta

Ammessa la possibilità per alcune violazioni commesse dagli autotrasportatori (es. sovraccarico oltre il 10%, eccesso di velocità oltre 40 e 60 km/h) di poter effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta. Qualora il trasgressore non si avvalga di tale facoltà è tenuto comunque a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

In allegato: Legge 29 luglio 2010, n. 120

41-da pag. 45 a pag. 66.pdf [Apri](#)

41-da pag. 23 a pag. 44.pdf [Apri](#)

41-da pag. 1 a pag. 22.pdf [Apri](#)